

Prot. n. 1385/17
del 17/5/2017



PROTOCOLLO

TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SCIACCA, I COMUNI DEL CIRCONDARIO DI SCIACCA, I CARABINIERI DI SCIACCA, DI CASTELVETRANO E DI CAMMARATA, ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI AGRIGENTO E DI TRAPANI, VIGILI DEL FUOCO DI AGRIGENTO E DI TRAPANI IN MATERIA DI INDAGINI SUGLI INCENDI E FUOCHI CONTROLLATI



PROTOCOLLO IN MATERIA DI INDAGINI SUGLI INCENDI E I FUOCHI CONTROLLATI

L'anno 2017, nel mese di maggio, il giorno 16, presso la Procura della Repubblica di Sciacca fra il Procuratore della Repubblica di Sciacca, i rappresentanti dei Comuni, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sciacca, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cammarata, l'Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Agrigento del Corpo Forestale della Regione Sicilia, l'Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Trapani del Corpo Forestale della Regione Sicilia, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani

Premesso

- che la frequenza degli incendi che si verificano nel circondario del Tribunale di Sciacca, in particolare durante la stagione estiva, è ragione di allarme sociale per le gravi conseguenze del fenomeno sul piano ambientale e sul piano della pubblica incolumità;
- che per tale ragione la Procura della Repubblica di Sciacca, in data 2 settembre 2016, ha istituito una Banca Dati contenente informazioni relative alle denunce per incendi boschivi che pervengono presso l'Ufficio, allo scopo meglio fronteggiare il diffuso fenomeno degli incendi boschivi ed espletare una più incisiva attività di monitoraggio;
- che il territorio del circondario è composto da venti comuni con un territorio ampio e variegato rispetto al quale particolare attenzione va prestata alla presenza di luoghi di particolare valore ambientale, segnatamente di diverse aree protette e riserve naturali, ovvero il Monte San Calogero e la Grotta di Santa Ninfa; nonché di Siti di Importanza Comunitaria (zone SIC, designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), in particolare il complesso dei monti di S. Ninfa - Gibellina e la Grotta di S. Ninfa, la Foce del fiume Magazzolo, la Foce del Fiume Verdura, il Bosco di S. Stefano Quisquina ed il Monte San Calogero;

- che la necessità di definire linee condivise di azione per il contrasto degli incendi nel territorio è dovuta anche alla circostanza che numerosi dei comuni sopra indicati sono inquadrati nella 3° classe di rischio di incendio. L'area vasta definita dai comuni del circondario è infatti caratterizzata da diversi fattori predisponenti degli incendi, quali elevati valori di radiazione solare, alte temperature, scarsa umidità e/o precipitazione e la presenza di forti fenomeni ventosi. Inoltre, il territorio si caratterizza per la vocazione agricola e per l'impiego del suolo nel pascolo, attività generalmente condotte da aziende di piccole dimensioni che esercitano la pratica del debbio, ovvero dell'abbruciatura delle stoppie per la distruzione dei residui dei seminativi e per il rinnovo dei pascoli;
- che le cause degli incendi, in generale, sono varie, e possono essere naturali ed umane. Queste ultime possono essere di natura dolosa o colposa. La non significativa incidenza delle cause naturali (ad es. azione innescante di eruzioni vulcaniche o fulmini), e, con riferimento all'azione dolosa dell'uomo, la quasi sicurezza di impunità collegata alle grandi difficoltà di individuazione dei responsabili, impongono di prestare particolare attenzione al contrasto delle azioni o delle omissioni che colposamente favoriscano l'insorgere o l'avanzare del fuoco;
- che, alla luce di tali considerazioni, la Procura della Repubblica di Sciacca ha promosso più incontri con le istituzioni preposte, a diverso titolo, alle attività di contrasto degli incendi al fine di realizzare gli intenti del presente protocollo; in particolare, tali riunioni si sono tenute in data 16 marzo 2017 con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento del Corpo Forestale della Regione Sicilia, in data 6 aprile 2017 con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, in data 19 e 20 aprile u.s. con i Dirigenti degli Uffici Tecnici e con i Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni del circondario di competenza. Nel corso delle suddette riunioni si è condiviso il principio che una corretta gestione del territorio da parte di chi ne dispone, ovvero il rispetto delle norme di prevenzione degli incendi, può efficacemente ridurre il rischio del verificarsi dell'evento ed in tale logica particolare significato assume il rispetto della normativa sui fuochi controllati;
- che la Regione Siciliana, con l'art. 40 della L.R. 6 aprile 1996 n. 17, modificata dalla L.R. 14 aprile 2006 n. 14, ha previsto che i comuni disciplinino con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;
- che con D.P. n. 297 del 4 giugno 2008, la Regione Siciliana ha emanato direttive in materia, esplicitando i contenuti dei regolamenti che i comuni devono adottare, in particolare prevedendo il divieto per di compiere durante il periodo estivo operazioni che possano favorire il pericolo di incendio, l'obbligo di realizzare viali tagliafuoco ed il rispetto di norme precauzionali nella conduzione delle aie. Pertanto, l'omissione delle condotte previste da norme

cautelati dirette a fronteggiare il rischio di incendio può concorrere a causare l'evento;

si conviene di adottare il seguente protocollo di indagini

Art.1

Obiettivi

Il presente protocollo intende definire linee condivise in materia di indagini per le ipotesi di incendi occorrenti sul territorio di competenza della Procura della Repubblica di Sciacca. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede la determinazione di procedure omogenee di acquisizione delle notizie di reato e delle successive attività, fino alla redazione della relazione conclusiva.

L'obiettivo dell'attività investigativa oltre a concentrarsi sull'accertamento dell'origine antropica o meno del fatto, dovrà rivolgersi al rispetto da parte dei titolari dei terreni interessati da incendi delle disposizioni finalizzate alla prevenzione, ed a valutare se la cattiva gestione dei terreni abbia favorito l'innesto e la diffusione delle fiamme.

In questa prospettiva si ritiene opportuno omogeneizzare l'attività svolta dalla Procura e dalla polizia giudiziaria e, pertanto, adottare, in tutte le indagini, metodologie di accertamento uniformi, che possano essere poste in pratica dalle diverse forze di polizia giudiziaria in modo corretto e tempestivo, anche prima dell'intervento e del coordinamento da parte del P.M.

Art. 2

Acquisizione della notizia di reato

Le attività di indagine oggetto del presente protocollo hanno lo scopo di raccogliere elementi di prova relativamente alle ipotesi di incendio previste dal codice penale, ovvero ai delitti di incendio, di cosa propria e altrui, e di incendio boschivo, previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 cod. pen.

Non ogni fuoco è qualificabile come "incendio", che si ha solo quando il fuoco sica caratterizzato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento.

L'incendio e l'incendio boschivo si distinguono dal loro oggetto. La seconda figura, in particolare, ai sensi dell'art. 2 Legge 21.11.2000 n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi, recepita nell'ambito del territorio regionale con L.R. 14 aprile 2006 n. 14, interessa "un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliose o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti

e pascoli limitrofi”.

La nozione comprende gli incendi di bosco o di vegetazione che colpiscono aree forestali e preforestali, ossia siti caratterizzati da un diverso uso del suolo comprendenti anche aree a vegetazione arbustiva erbacea, pascoli e incolti, nonché gli incendi di interfaccia con l’urbano.

L’elemento oggettivo del reato di incendio boschivo, dunque, può riferirsi anche ad estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea”, atteso che l’intento del legislatore è quello di dare tutela ad entità naturalistiche indispensabili per la vita.

Le indagini oggetto del presente protocollo si concentreranno attorno alle ipotesi di delitto nella loro forma colposa, di cui agli artt. 449 cod. pen. e dal 2° comma dell’art. 423 bis cod. pen..

Fermo dunque l’impegno rivolto all’accertamento dei fatti in presenza di reati di evidente matrice dolosa, le notizie di reato cui seguirà l’applicazione delle modalità investigative di seguito indicate saranno quelle relative allo sviluppo di fiamme a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

È bene a questo punto ricordare che i proprietari, o comunque i titolari ad ogni titolo di poteri di controllo su terreni suscettibili di incendio, sono tenuti al rispetto delle regole imposte dall’esperienza e dalle normative di settore primarie e secondarie volte a prevenire i rischi dell’innesco e del diffondersi delle fiamme. Il concretizzarsi del rischio, quale conseguenza della violazione di quelle norme, potrà portare ad ipotizzare le ipotesi di delitto indicate nei confronti di proprietari e di titolari di posizioni di garanzia.

In tali ipotesi la polizia giudiziaria dovrà tempestivamente condurre di iniziative tutte le attività di indagine del caso, se necessario dandone tempestiva notizia al p.m. per il coordinamento delle indagini e laddove necessario per il suo intervento (con sequestro, ad esempio). In ogni caso l’attività di indagine dovrà essere portata a termine rapidamente, orientativamente entro trenta giorni, e la relativa informativa finale dovrà essere depositata presso la Procura della Repubblica corredata da tutta la documentazione e da tutti gli atti pertinenti, nei termini chiariti nelle sezioni successive del presente atto.

Art. 3

Primo sopralluogo

Al ricorrere di ipotesi di incendio o di incendio boschivo nei termini sopra chiariti, ultimato lo spegnimento delle fiamme ed assicurate le condizioni di sicurezza:

a) l’autorità intervenuta - Corpo Forestale e/o Vigili del Fuoco - procederà nel corso del primo

sopralluogo alla cristallizzazione dello stato dei luoghi attraverso la redazione di puntuale verbale delle attività;

- b) si procederà ad una preliminare individuazione dei luoghi ed alla delimitazione dei confini dell'evento incendiario, anche mediante l'utilizzo di strumentazione elettronica utile alla rilevazione delle coordinate del perimetro dell'area percorsa dalle fiamme. Nel corso del sopralluogo ogni caposaldo andrà rilevato, di modo da favorire le successive attività di inquadramento planimetrico dei luoghi;
- c) si darà atto delle condizioni meteorologiche, con particolare riferimento allo stato del vento;
- d) ove possibile, andrà individuato il punto di innesco dell'incendio;
- e) l'attenzione si concentrerà, oltre che sull'eventuale presenza di elementi che consentano di fare ritenere la natura dolosa dell'evento ed eventualmente di attribuire la responsabilità dei fatti ad alcuno, sul rispetto nei siti colpiti dalle fiamme delle norme cautelative dirette a fronteggiare il rischio di incendio;
- f) l'accertamento, in particolare, dovrà concentrarsi sulle disposizioni vigenti in tema di fuochi controllati in agricoltura;

Con la Legge Regionale del 6 aprile 1996 n. 16 la Regione Siciliana si è dotata di una disciplina organica in tema di prevenzione lotta contro gli incendi.

L'art. 40 della Legge affidava ai comuni il compito di disciplinare con regolamento le modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura.

Il ritardo di diversi enti territoriali ha poi portato all'emanazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 4 giugno 2008, con il quale i comuni sono stati dotati di un documento finalizzato a disciplinare le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole, anche al fine di limitare il rischio di propagazione degli incendi.

Sulla scorta delle direttive del D.P. del 4 giugno 2008, n. 297, la quasi totalità dei comuni del circondario del Tribunale di Sciacca ha adottato i regolamenti già previsti dal Legislatore Regionale, prescrivendo una serie di norme di condotta nella materia che interessa. I Sindaci, annualmente, emettono inoltre ordinanze in tema di prevenzione di incendi e pulizia dei fondi di analogo tenore.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel D.P. n. 297 del 4 giugno del 2008, recepite dai regolamenti comunali, sarà dunque oggetto, qualora le condizioni dei luoghi lo consentano all'atto del primo intervento, di approfondita verifica.

- a) La polizia giudiziaria dovrà accertare il rispetto del divieto compreso nel periodo tra il 15

giugno ed il 15 di ottobre, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi, di accendere fuochi e di compiere operazioni che possano creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie o altro, nonché, in particolare, di bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;

- b) ulteriori approfondite indagini andranno compiute per verificare il rispetto degli obblighi di realizzare fasce di sicurezza o viali tagliafuoco da parte dei titolari ad ogni titolo dei fonti percorsi dalle fiamme;
- c) percorrendo, dove possibile, i luoghi, si controllerà che i proprietari, possessori o conduttori dei fondi abbiano eliminato le sterpaglie e la vegetazione secca intorno a fabbricati, agli impianti e dai confini di proprietà, creando in questo modo una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri;
- d) nei terreni coltivati a seminativo dovrà verificarsi che durante la mietitura sia stata realizzata mediante aratura, lungo l'intero perimetro del fondo, una fascia ampia non meno di 10 metri, priva di stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Nei fondi coltivati a seminativo di notevole estensione si verificherà, inoltre, che siano state create fasce di rispetto di pari ampiezza completamente prive di vegetazione a distanza di metri 200 con direzione ortogonale. Laddove non siano stati realizzati viali tagliafuoco, andrà verificato che non siano state mantenute stoppie sui terreni;
- e) nel caso in cui i fondi di interesse siano contermini alle strade, andrà accertato il rispetto dell'obbligo, gravante sui titolari ad ogni titolo dei terreni, di realizzare entro il 15 giugno di ogni anno una fascia di rispetto sgombra da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche ed altri combustibili dell'ampiezza di almeno 20 metri dalla scarpata e/o dalla banchina, nonché dell'obbligo di provvedere anche alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che protendano verso lo stesso. I residui di pulitura devono essere depositati all'interno del terreno a una distanza di sicurezza non inferiori a 100 metri dalla scarpata e/o dalla banchina;
- f) per l'ipotesi di incendi sviluppatasi nei pressi delle aie, nei pressi di terreni battuti o lastricati destinati all'ammasso ed alla lavorazione di cereali ed altri prodotti agricoli, dovrà verificarsi il rispetto delle prescrizioni contenute dall'art. 8 del D.P. del 4 giugno 2008 n. 297, ovvero dovrà accertarsi che:
 - i singoli cumuli di frumento siano distanziati tra loro non meno di mt. 6;
 - il tubo di scarico di motori termici sia munito di para faville
 - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate siano poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o

paglia;

- sulle macchine trebbiatrici sia installato un estintore a polvere di almeno lt. 10, e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- dai trattori e dalle macchine trebbiatrici siano stati allontanati i detriti di paglia o di altri materiali combustibili;
- in punti visibili dell'aia siano applicati cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere";

g) qualora, poi, siano stati accesi fuochi nei periodi compresi tra il 15 giugno ed il 15 luglio, e dal 15 settembre al 15 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, e dopo la prescritta autorizzazione, gli accertamenti si concentreranno anche sulle previsioni del disposto dell'art. 5 del D.P. 4 giugno 2008 n. 297, e dunque si verificherà che:

per il caso di pulizia di stoppie di grano o di aree incolte, prima dell'inizio della bruciatura:

- siano stati realizzati solchi tali da impedire il passaggio del fuoco;
- la bruciatura sia stata iniziata perimetralmente ai solchi;
- la bruciatura sia avvenuta alla costante presenza di più operatori, sino al completo spegnimento delle fiamme;

per il caso di distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, quali ad esempio oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti:

- le attività siano state condotte nelle prime ore della giornata, non oltre le 9h00;
- la zona circostante sia stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto di bruciatura dei residui;

h) le attività di verifica andranno documentate anche attraverso dettagliati rilievi fotografici, in particolare dove presenti stoppie o altri materiali combustibili e nei luoghi dove la legge prescrive la realizzazione di viali tagliafuoco;

i) le forze di polizia giudiziaria procederanno, inoltre, alla eventuale repertazione e sequestro delle cose pertinenti al reato che dovessero rinvenirsi;

j) andranno, inoltre, generalizzate le eventuali persone presenti, di cui saranno specificate le ragioni della loro presenza sui luoghi, e cui andrà intimato di non modificare lo stato dei luoghi. Le stesse persone potranno essere sentite a sommarie informazioni ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen.;

k) qualora nel corso del sopralluogo vengano rilevati elementi che consentano di ipotizzare la genesi colposa delle fiamme, le eventuali dichiarazioni dei proprietari o degli utilizzatori dei terreni percorsi dalle fiamme, ove riscontrate violazioni di norme cautelati, saranno verbalizzate nelle forme delle spontanee dichiarazioni, ai sensi dell'art. 350 c. 7 cod. proc. pen..

Nell'ipotesi in cui, all'atto del primo intervento, non sussistano le condizioni per effettuare i sopra indicati accertamenti, gli stessi saranno svolti in successivi sopralluoghi anche a cura del personale appartenente ai Comandi di Polizia Municipale territorialmente competenti.

Art. 4

Ulteriori attività di indagine

Una volta concluso il primo intervento/sopralluogo, si provvederà all'immediata segnalazione scritta del fatto, con indicazione delle evidenze raccolte.

In linea generale, salvo nel corso del primo sopralluogo non siano stati raccolti significativi elementi di prova che consentano di ritenere la responsabilità di alcuno, si procederà alla denuncia a carico da ignoti.

Di seguito sarà necessario compiere quelle attività utili per l'individuazione dei luoghi e della proprietà dei terreni coinvolti dall'evento.

Partendo dai dati raccolti in sede di sopralluogo si acquisiranno presso gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati gli estratti delle mappe catastali dei terreni interessati dall'incendio e si raccoglieranno i dati necessari al fine di individuare i proprietari dei terreni.

Esaurite le predette attività, se imposto dall'estensione del terreno, dal numero dei mappali e delle particelle ivi insistenti e correlativamente dal numero dei soggetti vantanti diritti sui luoghi, e dunque tenuti al rispetto della normativa sui fuochi controllati, dovrà procedersi a nuovo sopralluogo. Nel corso di tale ulteriore attività andranno più approfonditamente eseguiti gli accertamenti già svolti in corso di accertamento preliminare, prestando particolare attenzione al rispetto degli obblighi di realizzazione di viali tagliafuoco.

Si procederà a raccogliere eventuali denunce/querele di danneggiati e persone offese, e ad acquisire le dichiarazioni utili a ricostruire la dinamica del fatto, l'utilizzo dei luoghi di innesto e sviluppo delle fiamme, nonché riguardo il rispetto della normativa sui fuochi controllati in agricoltura.

Art. 5

Annotazione finale

Le attività di indagine saranno ultimante e refertate in tempi rapidi, in linea di massima e ove consentito delle esigenze del caso concreto, entro trenta giorni.

Art. 6

Pubblicità e adempimenti comunicativi

Il testo del presente protocollo sarà reso disponibile sul sito internet della Procura della Repubblica di Sciacca che provvederà a darne comunicazione al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Sciacca, 16 maggio 2017

Il Procuratore della Repubblica
Roberta Buzzolan

Sindaco del Comune di Alessandria della Rocca

Sindaco del Comune di Burgio

Sindaco del Comune di Calatabellotta

Sindaco del Comune di Gibellina

Sindaco del Comune di Menfi

Sindaco del Comune di Partanna

Sindaco del Comune di Ribera

Sindaco del Comune di Sambuca di Sicilia

Sindaco del Comune di Santa Ninfa

Sindaco del Comune di Bivona

Sindaco del Comune di Calamonaci

Sindaco del Comune di Cianciana

Sindaco del Comune di Lucca Sicula

Sindaco del Comune di Montevago

Sindaco del Comune di Poggioreale

Sindaco del Comune di Salaparuta

Sindaco del Comune di S. Margherita di Belice

Sindaco del Comune di S. Stefano Quisquina

Sindaco del Comune di Sciacca
 Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Agrigento
 Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento
 Comandante della Compagnia Carabinieri Castelvetro
 Comandante della Compagnia Carabinieri Castelvetro

Sindaco del Comune di Villafranca Sicula
 Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Trapani
 Comandante della Compagnia Carabinieri Sciacca
 Comandante della Compagnia Carabinieri Cammarata

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani